



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Emanuela Germano Cortese	PRESIDENTE
Dott. Tiziana Maccarrone	CONSIGLIERE
Dott. Gian Paolo Macagno	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **11 /2021 R.G.**

promossa da:

RELESCO S.R.L., C.F. 01524230065, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Pier Giulio Porazza e **PORAZZA PIER GIULIO**, C.F. PRZPGL61L06B818D, in proprio, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall' Avv. PAOLO PRIARONE del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA MAZZINI 46 15100 ALESSANDRIA ;

- APPELLANTI -

contro

BAR MAFFEI DI MAFFEI VINCENZO & C. S.N.C. , C.F. 01259840062, in persona dei soci e legali rappresentanti Vincenzo Maffei e Giovanna Piera Perelli, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli AVV.TI ANDREA COLONNA e MARZIA FINOTTO, elettivamente domiciliata presso i difensori in Corso Crimea 53 15100 ALESSANDRIA;

- APPELLATA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE: *"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 735/2020 pronunciata dal Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice dott.ssa Alice Ambrosio, in data 30 novembre 2020 nel procedimento n. 227/2019 R.G.:*

respingere le domande avanzate da controparte ed accogliere la domanda spiegata dalla Relesco s.r.l. e da Pier Giulio Porazza e, pertanto: accertare e di-chiarare il difetto del giudice ordinario del Tribunale di Alessandria attesa la presenza di clausola compromissoria e conseguentemente dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio"

PER PARTE APPELLATA: *"Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis:*

-in via preliminare: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata e dell'ivi confermato





decreto ingiuntivo n. 1394/2018;

-nel merito: rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 735/2020 pronunciata dal Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice, dott.ssa Alice Ambrosio, in data 30 Novembre 2020 nel procedimento R.G. n. 227/2019, notificata in data 01.12.2020, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese processuali, nella misura che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di liquidare."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso depositato dalla Bar Maffei di Maffei Vincenzo & C. SNC il Tribunale di Alessandria, con decreto immediatamente esecutivo n. 1394/18 emesso in data 26.10.2018, ingiungeva a Pier Giulio Porazza, alla società Relesco SRL e ad Alessio Gippetto, in solido tra loro, di pagare alla ricorrente la somma di € 92.000,00, oltre interessi e spese di procedura.

La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo a titolo di corrispettivo derivante dall'atto di cessione di posizione contrattuale di contratto di cessione di azienda" stipulato in data 20.9.2017 a rogito notaio Roberto Milano di Casale Monferrato.

2. Con atto di citazione datato 16.1.2019, ritualmente notificato, Pier Giulio Porazza, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Relesco SRL, proponeva opposizione sollevando,

in via pregiudiziale, eccezione di compromesso e segnatamente invocando la sussistenza nel contratto principale di cessione di azienda del 29.5.2015 a rogito notaio Oneto di clausola compromissoria atta a devolvere la presente controversia agli arbitri; nel merito, opponeva genericamente contestazioni aventi ad oggetto l'eccessività della somma ingiunta.

3. Si costituiva la convenuta opposta, contestando la fondatezza dell'eccezione di compromesso e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.

4. Ad esito di istruttoria documentale, il Tribunale di Alessandria, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di competenza del Giudice ordinario in favore della competenza arbitrale e ritenute parimenti infondate le contestazioni di merito, con sentenza n. 735/2020, pubblicata il 30.11.2020, rigettava l'opposizione e condannava gli opposenti alla rifusione delle spese di lite.

4.1. Con riguardo all'eccezione preliminare, il giudice di prime cure osservava che:

la pretesa creditoria azionata traeva origine dall'atto di "cessione della posizione contrattuale di contratto di cessione di azienda" del 20.9.2017 a rogito notaio Roberto Milano di Casale Monferrato, atto con il quale Pier Giulio Porazza, quale legale rappresentante della Relesco SRL, con il consenso della società Bar Maffei SNC, aveva ceduto a Gippetto Alessio la propria posizione contrattuale relativa al precedente atto di cessione di azienda, stipulato con Bar Maffei con atto notarile del 29.5.2015 a rogito notaio Oneto di Alessandria;

in particolare, con l'atto di cessione di azienda del 29.5.2015 la società Bar Maffei SNC aveva ceduto alla Relesco SRL, con patto di riservato dominio, l'azienda di sua proprietà corrente in Alessandria, Corso Centro Cannoni n. 44, avente ad oggetto l'esercizio di bar-tavola calda;

con il successivo atto notarile del 20.9.2017, essendo ancora in corso i pagamenti del corrispettivo di cessione di azienda, Relesco SRL aveva quindi ceduto ad Alessio Gippetto, con il consenso di Bar Maffei SNC, la propria posizione contrattuale relativa alla predetta cessione di





azienda, alle condizioni di pagamento ivi indicate e con l'intervento di Pier Giulio Porazza in proprio, quale obbligato in solido al pagamento del corrispettivo nei confronti del Bar Maffei SNC unitamente alla stessa Relesco SRL e ad Alessio Gippetto.

4.2. Riteneva quindi il primo giudice che i due contratti fossero da ritenersi distinti ed autonomi, come desumibile dal tenore letterale degli stessi e dal fatto che erano stati stipulati tra soggetti in parte diversi e che diverse erano le condizioni di pagamento pattuite.

Evidenziava inoltre che in entrambi i contratti erano presenti clausole compromissorie di diverso tenore letterale: nel contratto del 29.5.2015 a rogito notaio Oneto le parti avevano convenuto che qualunque controversia fosse tra loro insorta circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarebbe stata decisa da un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera arbitrale del Piemonte o, in difetto di nomina, dal Presidente del Tribunale di Alessandria, mentre nel contratto del 20.9.2017 si leggeva al punto 11 che "Sarà in facoltà delle parti deferire al giudizio di un arbitro amichevole compositore qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, arbitro da nominarsi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria ad istanza della parte più diligente previa citazione dell'altra. Tale arbitro viene già da ora espressamente esonerato dall'osservanza di ogni e qualsiasi formalità procedurale, salvo quelle tassativamente ed in via inderogabile stabilite dalla legge".

4.3. Tanto premesso, osservava il Tribunale di Alessandria:

che nel ricorso per decreto ingiuntivo la società Bar Maffei SNC aveva dato atto dell'inadempimento di Alessio Gippetto al pagamento dei canoni a partire dal mese di aprile 2018 e della formale decadenza dal beneficio del termine inviata tramite raccomandata a/r 14.6.18 ad Alessio Gippetto, nonché ai condebitori solidali Pier Giulio Porazza e Relesco SRL;

che sulla base di tali presupposti, Bar Maffei SNC aveva quindi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nei confronti di Alessio Gippetto, di Relesco SRL e di Pier Giulio Porazza, in via solidale tra loro;

che il contratto azionato era dunque indubbiamente quello stipulato a rogito notaio Milano del 20.9.2017, con la conseguenza che parte attrice opponente avrebbe dovuto invocare la clausola compromissoria ivi richiamata, prevedente la facoltà delle parti, in caso di controversia, di deferire la lite ad un arbitro amichevole da nominarsi dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria ad istanza della parte più diligente previa citazione dell'altra;

che l'aver invocato, invece, la clausola arbitrale contenuta nel contratto a rogito notaio Oneto del 29.5.2015 comportava necessariamente il rigetto dell'eccezione di compromesso, in quanto basata su un contratto diverso da quello azionato dalla parte creditrice opposta.

4.4. Precisava il primo giudice che solo nelle note di discussione scritte depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice opponente aveva fatto espresso richiamo, chiedendone l'applicazione, alla clausola arbitrale del contratto del 20.9.2017, e che pertanto tale richiamo doveva ritenersi tardivo ed inammissibile ai fini dell'eccezione di compromesso: pur sussistendo una clausola arbitrale anche nel contratto del 20.9.2017, doveva ormai ritenersi esclusa la competenza arbitrale, limitatamente alla controversia oggetto del presente giudizio.





5. Nel merito, il Tribunale di Alessandria rilevava che l'opponente si era limitata a contestare l'eccessività delle somma ingiunta ed a lamentare il fatto che né la Relesco SRL né Pier Giulio Porazza avrebbero ottenuto il possesso dei beni mobili oggetto della cessione d'azienda.

La censura, osservava il primo giudice, rendeva evidente il carattere meramente dilatorio dell'opposizione a decreto ingiuntivo, tanto che parte opponente nulla aveva ulteriormente dedotto o allegato nelle memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c.

Rilevava comunque che la somma ingiunta derivava dall'inadempimento di Alessio Gippetto alle obbligazioni di pagamento contenute nel contratto del 20.9.2017, di cui Relesco SRL e Pier Giulio Porazza si erano costituiti condebitori solidali (cfr. art. 12 contratto 20.9.2017), e che il fatto che Relesco SRL e Porazza non avessero il possesso dei beni mobili oggetto della cessione d'azienda costituiva la naturale conseguenza della cessione della posizione contrattuale, atteso che con il contratto del 20.9.2017 il complesso dei beni mobili costituenti l'azienda sita in Corso Cento Cannoni n. 44 era stato consensualmente trasferito al nuovo cessionario Alessio Gippetto.

6. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Relesco SRL e Pier Giulio Porazza in proprio, formulando un unico articolato motivo di impugnazione, con il quale si dolgono del rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di compromesso in arbitri.

Si è costituita Bar Maffei SNC, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.

7. Per l'udienza delli 28 settembre 2021, tenutasi nelle forma della trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni definitive come in epigrafe riportate.

La Corte ha assunto la causa a decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Lamentano gli appellanti che il Tribunale di Alessandria, pur avendo contezza del fatto che il contratto di cessione dell'azienda di Alessandria, Corso Cento Cannoni n. 44 tra la cedente Bar Maffei SNC e la cessionaria Relesco SRL derivava dall'atto notarile del 29.05.2015 a rogito notaio Oneto di Alessandria (con la conseguente efficacia di tutte le pattuizioni ivi contenute), lo avrebbe disatteso, in favore di un secondo atto notarile di cessione che vedeva "scomparere quale parte la Bar Maffei s.n.c." e che, al contrario del precedente, disciplinava le condizioni della cessione tra la cedente Relesco SRL ed il sig. Alessio Gippetto.

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di compromesso tempestivamente proposta in quanto non riferita al contratto dedotto in giudizio, nonché quella successivamente sollevata con riguardo alla clausola contenuta nel contratto del 20.9.2017 in quanto tardiva, perché proposta oltre le barriere preclusive.

Il motivo non è fondato.

2. Con riguardo al primo profilo di censura, il titolo su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento è stato chiaramente individuato nel contratto del 20.9.2017, con il quale Relesco SRL aveva ceduto a Gippetto Alessio la propria posizione contrattuale relativa al precedente atto di cessione di azienda stipulato con Bar Maffei SNC del 29.5.2015, il cessionario aveva assunto in proprio le obbligazioni di pagamento indicate, e Relesco SRL e Pier Giulio Porazza si erano costituiti condebitori solidali (cfr. art. 12 contratto 20.9.2017): ben lungi dallo "scomparere", la società appellata al contrario compare in tale contratto come parte creditrice nei confronti del





cessionario, della società cedente, nonché di Porazza, tutti debitori in solido.

Ed infatti nel ricorso per decreto ingiuntivo la Bar Maffei SNC aveva fatto espresso riferimento alle obbligazioni pecuniarie assunte solidalmente da Relesco Srl, Porazza e Gippetto e regolate “nelle pagine 5-6 e 7 dell’atto 20.09.2017 e precisamente nei punti b, c, d, e d e” (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo pag. 3)”, riportando poi il piano di pagamento previsto in qual medesimo atto.

2.1. Inoltre, a nulla rileva il fatto che anche il contratto di cessione di azienda del 29.5.2015 sia stato prodotto a corredo del decreto monitorio: esso costituisce l’antecedente storico del secondo negozio, che è però del tutto autonomo sotto il profilo sia delle parti contrattuali, sia delle obbligazioni assunte.

Ha infatti evidenziato con estrema precisione il primo giudice, per quanto attiene all’elemento soggettivo, che nel contratto di cessione di azienda del 29.5.2015 le parti erano rappresentate dalla società Bar Maffei SNC in qualità di cedente l’azienda e dalla Relesco SRL in qualità di cessionaria, mentre nell’atto che costituisce oggetto della causa *de quo* le parti sono invece rappresentate dalla Relesco SRL, in qualità di cedente la posizione contrattuale, Pier Giulio Porazza, che interviene sia quale amministratore della Relesco SRL, sia in proprio, obbligandosi al pagamento del corrispettivo in via solidale con la stessa Relesco e con Alessio Gippetto, dal predetto Alessio Gippetto, quale cessionario della posizione contrattuale e dalla Bar Maffei SNC, che interviene per prestare il consenso alla cessione della posizione contrattuale della Relesco SRL.

Ancora, si precisa nella sentenza appellata, anche per quanto attiene all’elemento oggettivo, le condizioni economiche del secondo contratto sono differenti.

Nel contratto del 29.5.2015 il prezzo della cessione dell’azienda era stabilito in € 130.000,00, che Relesco SRL si impegnava a corrispondere a Bar Maffei s.n.c. con le seguenti modalità:

- 12 rate mensili di € 1.000,00 ciascuna tra il 30 giugno 2015 e il 31 maggio 2016,
- 24 rate mensili di € 1.250,00 ciascuna tra il 30 giugno 2016 e il 31 maggio 2018,
- 36 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna tra il 30 giugno 2018 e il 31 maggio 2021,
- € 34.000, a saldo entro il 30 giugno 2021.

Nel contratto del 20.9.2017 il corrispettivo è invece fissato in € 110.500,00 da corrispondere in rate mensili in parte in favore di Relesco SRL (sino all’importo di € 8.000,00) e per il restante in favore di Bar Maffei SNC.

In particolare, per quel che qui interessa, in tale contratto le parti stabilivano che non solo il cessionario Alessio Gippetto ma anche Relesco SRL e Pier Giulio Porazza, in via tra loro solidale, si impegnavano ad effettuare i seguenti pagamenti a favore della società Bar Maffei SNC:

- € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) mediante bonifici bancari in n. 10 rate mensili di € 1.250,00 ciascuna, di cui la prima scadente il giorno stesso della sottoscrizione e le successive l’ultimo giorno di ogni mese a partire dal 30 settembre 2017 sino al 31 maggio 2018;
- € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) mediante bonifici da pagarsi in 36 rate mensili di € 1.500,00 ciascuna da pagarsi l’ultimo giorno di ogni mese, di cui la prima scadente il 30.6.2018 e l’ultima il 31.5.2021;
- € 34.000,00 (trentaquattromila/00) da corrispondersi a saldo entro il 30.6.2021.

Le obbligazioni inadempite oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto sono dunque,





inequivocabilmente, quelle oggetto del secondo contratto, come espressamente indicato nel ricorso monitorio, ove – tra l’altro, come si è visto - Bar Maffei SNC ha dato atto dell’inadempimento di Alessio al pagamento dei canoni a partire dal mese di aprile 2018 e della formale decadenza dal beneficio del termine inviata tramite raccomandata a/r 14.6.18 sia ad Alessio Gippetto, sia ai condebitori solidali Pier Giulio Porazza e Relesco SRL.

L’autonomia della seconda pattuizione trova infine riscontro – con evidente rilievo per quanto qui interessa – nella presenza di una autonoma, e di differente contenuto, clausola compromissoria.

2.2. Ha pertanto correttamente rilevato il primo giudice che gli appellanti non hanno tempestivamente invocato tale clausola, fondando la propria eccezione di devoluzione della controversia agli arbitri su quella – dal contenuto differente – contenuta nel contratto del 29.5.2015 e che l’aver invocato, invece, la clausola arbitrale contenuta nel contratto a rogito notaio Oneto del 29.5.2015 comporta necessariamente il rigetto dell’eccezione di compromesso, in quanto basata su un contratto diverso da quello azionato dalla parte creditrice opposta.

3. Anche la seconda censura è infondata.

Gli appellanti, come si è osservato, fin dal primo atto difensivo hanno eccepito il difetto di giurisdizione con esclusivo riguardo alla clausola compromissoria contenuta nel contratto 29.05.2015, tanto che il successivo contratto 20.09.2017 non è stato mai neppure menzionato nell’intero corpo dell’atto, e solo con le note di trattazione scritta autorizzate in luogo dell’udienza fissata ex art. 281 sexies c.p.c. (ultimo atto difensivo di primo grado) e con il successivo atto di citazione in appello, pur ribadendo ancora una volta la tesi secondo cui il contratto da applicare sarebbe il primo, hanno invocato per la prima volta anche il contratto del 2017, sostenendo che, poiché anch’esso contiene all’art. 11 una clausola compromissoria, la competenza arbitrale sussisterebbe anche con riguardo a questo secondo contratto.


3.1. Va confermata la tardiva di tale eccezione.

Come già rilevato dal primo giudice richiamando costante orientamento giurisprudenziale, “l’art. 819 ter c.p.c. assoggetta l’eccezione di arbitrato al medesimo regime previsto per quella d’incompetenza, stabilendo che essa dev’essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e precisando che la mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio; la mancanza di una specifica indicazione in ordine al termine entro cui l’eccezione dev’essere sollevata impone di fare riferimento alla disciplina generale dettata dall’art. 38 c.p.c., il quale dispone che l’incompetenza, tanti per materia quanto per valore o per territorio, dev’essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta «tempestivamente» depositata” (Cass. n. 22748/2015; Cass., SS.UU., 1005/2014; Cass. ci., sez. I, 22 Settembre 2020, n. 19823).

Nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di compromesso avrebbe dovuto essere pertanto tempestivamente formulata nell’atto di citazione in opposizione, sicché parte attrice opponente, avendo ivi eccepito una clausola arbitrale non applicabile al caso di specie, è incorsa in decadenza dalla possibilità di invocare la clausola arbitrale corretta.

4. Per quanto attiene al merito della controversia, nessuna censura è stata mossa nei confronti delle statuizioni del primo giudice, di rigetto delle – labili – contestazioni sollevate a tale





riguardo dagli opposenti.

5. L'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.

Consegue la condanna degli appellanti al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate con riferimento ai valori medi del relativo scaglione previsto dal DM 55/2014 (da € 52.001 ad € 260.000), limitatamente alle fasi del giudizio effettivamente svolte. Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11/2021 R.G., la Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

RESPINGE l'appello proposto da **RELESCO SRL** e **PORAZZA PIER GIULIO** in proprio avverso la sentenza n. 735/2020, del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 30.11.2020;

CONDANNA gli appellanti al rimborso, in favore di **BAR MAFFEI DI MAFFEI VINCENZO & C. SNC** delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.515,00 di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.860,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;

DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 18 marzo 2022.

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Gian Paolo Macagno

IL PRESIDENTE

Dott. Emanuela Germano Cortese

